

**Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020),  
"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" -  
in corso di conversione  
(c.d. Decreto Liquidità)**

\* \* \*

**Sommario**

1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)
2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)
3. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)
4. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

\* \* \*

**1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)**

Il Decreto prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, la sospensione dei termini dei versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, riguardanti:

- i) le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ii) l'IVA;
- iii) i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria

Tuttavia, tali sospensioni si applicano qualora:

- nel mese di marzo 2020, ci sia stata una

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (per i versamenti da effettuarsi ad aprile 2020);

- nel mese di aprile 2020, ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (per i versamenti da effettuarsi a maggio 2020).

Invece, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, si applicano le medesime sospensioni nel caso in cui la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 sia di almeno il 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

Le sospensioni trovano altresì applicazione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni che hanno intrapreso la propria attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Allo stesso modo, è prevista la sospensione dei versamenti IVA, nei mesi di aprile e maggio, per i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Quest'ultima sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora:

- nel mese di marzo 2020, ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese

del precedente periodo d'imposta (per i versamenti da effettuarsi ad aprile 2020);

- nel mese di aprile 2020, ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (per i versamenti da effettuarsi a maggio 2020).

Per quanto concerne il calcolo del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E dell'Agenzia delle entrate (la "**Circolare n. 9**"), ha chiarito che debbano essere considerate (i) le operazioni fatturate o certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di riferimento e (ii) i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

A tal fine, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione, da intendersi (i) per le fatture immediate e i corrispettivi, rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero e (ii) per le fatture differite, la data dei documenti di trasporto o documenti equipollenti richiamati in fattura.

Con riguardo al presupposto soggettivo dell'articolo in disamina, la Circolare n. 9 ha altresì chiarito che i versamenti delle ritenute disciplinate agli artt. 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, sono sospesi anche per gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Tuttavia, la suddetta disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale, purché la stessa sia svolta in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, infatti, con riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà fruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle medesime condizioni previste per i soggetti che esercitano un'attività d'impresa.

Infine, è sancito che tutti i suddetti versamenti sospesi devono essere effettuati, senza

l'applicazione delle relative sanzioni e dei relativi interessi (i) in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020; oppure

(ii) tramite una rateizzazione, sino ad un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a partire dal 30 giugno 2020.

## **2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)**

Il Decreto prevede la proroga, già introdotta ai sensi dell'art. 62 del precedente Decreto 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), relativa alla non effettuazione della ritenuta sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, non è previsto l'assoggettamento alla ritenuta a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, disciplinate dagli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero sui compensi e i ricavi percepiti nel lasso di tempo compreso tra il 17 marzo 2020 (data in cui è entrato in vigore il Decreto Cura Italia) e il 31 maggio 2020 (precedentemente ai sensi dell'art. 62, la data fissata era il 31 marzo 2020).

Tuttavia, per poter fruire dell'esenzione dalla ritenuta, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta, un'apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti che i predetti compensi e ricavi non siano soggetti all'applicazione della stessa.

Infine, i versamenti delle ritenute d'acconto, non operate dai sostituti d'imposta, dovranno essere effettuati:

- i) in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020; oppure

- ii) tramite rateizzazione sino ad un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a partire da luglio 2020.

### **3. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)**

Il Decreto prevede, al fine di agevolare i contribuenti che potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini IRPEF, IRES o IRAP, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme a titolo di acconto effettuato con il metodo "previsionale" (in luogo del metodo "storico") nel caso in cui l'importo versato non sia inferiore all'ottanta per cento della somma che risulti dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta.

La Circolare n. 9 ha avuto modo di chiarire, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, che la previsione, oltre che alle imposte espressamente individuate dalla norma, deve intendersi come applicabile (i) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, (ii) alla cedolare secca sui canoni di locazione, (iii) all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e (iv) sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Il citato documento di prassi ha inoltre chiarito che (i) la soglia minima dell'ottanta per cento può essere garantita anche laddove a fronte di un primo versamento carente e/o omesso il contribuente abbia provveduto a sanare detto comportamento tramite l'istituto del ravvedimento operoso e (ii) la disposizione si applica a tutte le rate dell'acconto complessivamente dovute per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

### **4. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)**

L'art. 60 del Decreto Cura Italia aveva previsto il

differimento al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi, dei versamenti dovuti entro il 16 marzo 2020, da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il Decreto estende ulteriormente tale termine, prevedendo che i predetti versamenti si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.